



**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**(IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA)**

**ex D. Lgs. 231/2001 Determina dell'Amm. Unico del 28/01/2026**

## **INDICE**

- 1. Identificazione**
- 2. Nomina**
- 3. Requisiti e decadenza**
- 4. Rinuncia e sostituzione**
- 5. Conflitti di interesse, concorrenza**
- 6. Composizione**
- 7. Rapporto dell'Organismo**
- 8. Funzioni, compiti e poteri**
- 9. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**
- 10 Attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza**
- 11 Obblighi**
- 12 Remunerazione e rimborsi spese**
- 13 Indipendenza, revoca**
- 14 Poteri di spesa, nomina di consulenti esterni**
- 15 Modifiche al Regolamento e Rinvio**

## 1. Identificazione

Con opportuna determinazione per separato atto, l'Amministratore Unico ha nominato e confermato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza (l' "Organismo" o l' "OdV") deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dall' Azienda (il "Modello").

Tale Organismo è composto da un unico membro: OdV Dott. Micael Polito professionista esterno

## 2. Nomina e durata

L'Organismo di Vigilanza è stato già istituito con delibera dell'Amministratore Unico in data 20/06/2020 che, con questo atto si intende confermato per effetto della determinazione AU in data odierna cui afferisce.

L'avvenuto conferimento dell'incarico viene formalmente comunicato a tutti i livelli dell'Azienda, mediante la trasmissione della Determina dell'Amm. Unico o di apposita comunicazione mail/pec che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'OdV, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

L'Organismo di Vigilanza monocratico così nominato e confermato con separato atto, alla data di approvazione del presente resterà in carica – come per il Revisore e Sindaco Unico nonché per l'Amm. Unico – ancora per numero tre anni solari ossia fino allo svolgimento dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio Sociale al 31/12/2027 ed il suo mandato può essere rinnovato.

L' OdV cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2027, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni (in regime di cd. *prorogatio*) fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

## 3. Requisiti e decadenza

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve dichiarare l'assenza di:

- relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti dell'Azienda, sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione, nonché soggetti apicali della società;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico del soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Accanto ai su indicati requisiti soggettivi, sono altresì necessarie per i componenti dell'OdV le seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione dell'Ente e dei principali processi tipici del settore in cui l'Ente opera;
- sviluppato intuito tale da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione dell'impatto, discendente dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale e dall'esperienza pregressa nel ruolo.

## 4. Rinuncia e sostituzione

Il componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno tre mesi.

L'Organismo di Vigilanza che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'ODV monocratico, l'Amministratore Unico provvede alla sostituzione con apposita deliberazione.

Il nuovo Organismo di Vigilanza così nominato durano in carica per il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi il soggetto da esso sostituito.

## **5. Conflitti di interesse, concorrenza**

Nel caso in cui, con riferimento ad una operazione disciplinata da un protocollo [per protocollo deve intendersi ogni procedura adottata dalla Azienda quale elemento costitutivo del Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001], l'unico membro dell'ODV si trovi, o ritenga di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con l'Azienda nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, deve comunicare ciò immediatamente all' Amministratore Unico senza indugio.

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per tale soggetto, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; in tal caso, l'Organismo di Vigilanza provvede a delegare la vigilanza relativa all'operazione o categoria di operazioni in questione agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data operazione il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più altri soggetti coinvolti in una operazione a causa di cariche elettive, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2399, lett. c), C.C..

## **6. Composizione**

In ottemperanza a quanto previsto nel D. Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, l'Azienda affida la funzione di Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo mono soggettivo avente anche la funzione di provvedere alle attività connesse e strumentali di supporto al RPCT, trattandosi di azienda in totale controllo pubblico assoggettata a normativa ANAC specifica (Compliance Anticorruzione).

In considerazione della specificità dei compiti attribuiti all'Organismo e delle professionalità di volta in volta richieste, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo ed aggiornamento l'OdV si avvale della collaborazione delle funzioni interne dell'Azienda di volta in volta competenti.

## **7. Riporto dell'Organismo**

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo riporta:

- a) all'Amministratore Unico ed al Revisore/Sindaco Unico, su base periodica (almeno annuale), a mezzo della presentazione di una relazione illustrativa del complesso delle attività dallo stesso svolte e dello stato di attuazione del Modello;
- b) all'Amministratore Unico, su base continuativa, mediante la presentazione di rapporti scritti, concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo.

L'Organismo potrà inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Analogamente, l'Organismo potrà riferire agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Di regola, in caso di violazione del Modello da parte di uno dei membri dell'Azienda, l'Organismo riporta a tali organi per l'adozione di adeguati provvedimenti.

## **8. Funzioni, compiti e poteri**

All'Organismo sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno dell'Azienda rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello segnalando, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Azienda;
- elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;

- sottoporre proposte di integrazione ovvero di adozione di istruzioni per l'attuazione del Modello agli organi competenti;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni dell'Azienda preposte, l'organizzazione di corsi di formazione.

Nell'espletamento di tali funzioni, l'Organismo ha il compito di:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del Modello all'interno ed all'esterno dell'Azienda;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio volti alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno dell'Azienda, accedendo alla relativa documentazione e, in particolare, controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli per le diverse tipologie di reati;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dai protocolli per le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con le altre funzioni dell'Ente, al fine di studiare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l'attuazione del Modello, criteri ispettivi, definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all'attuazione del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso. In particolare per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Azienda ovvero di consulenti esterni eventualmente nominati ad hoc previa valutazione.

In ogni caso, l'ODV avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti nello staff operativo di cui sopra, di avvalersi della consulenza di professionisti esterni, previa informativa al Revisore Unico ed all'Amministratore Unico per le relative necessarie incombenze di spesa, autorizzazioni ed evidenze di bilancio.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, l'OdV potrà eventualmente disporre di un budget. Detto budget potrebbe essere predisposto annualmente dall'Amministratore Unico, sentito il Revisore Unico con ogni evidenza di dettaglio. Qualora se ne rendesse necessaria la costituzione, tale budget non potrà essere mai superiore ad € 2.000,00 (duemila/00). Tale importo che potrà essere utilizzato in via autonoma e senza obbligo di preventiva richiesta di autorizzazione da parte dell'OdV, dovrà essere utilizzato solo per spese accessorie inerenti gli scopi previsti dal presente Modello, traggendo ad atti che abbiano come finalità il solo scopo divulgativo e migliorativo della conoscenza e diffusione del MOG adottato, con obbligo di rendicontazione sinottica.

- Ai fini di agevolare gli appositi flussi informativi da e verso OdV, è stata attivata la casella PEO [odv@miramareservicesrl.it](mailto:odv@miramareservicesrl.it).

## **9. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza monocratico ha il potere di rappresentanza dell'Ente limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza che richiedano il compimento di atti destinati ad avere efficacia nei confronti di terzi (ad es. l'eventuale esercizio di poteri di spesa del budget eventualmente assegnato, la nomina di consulenti esterni).

L'Organismo di Vigilanza sarà presente sia su avviso di convocazione, nel luogo ivi indicato (presso la sede legale dell'Azienda o altrove), ed almeno una volta ogni 15 giorni e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità anche mediante collegamenti google-meet o piattaforme equivalenti. La convocazione potrà essere fatta dall'Amministratore ovvero dal suo delegato o da altro membro delegato o da persona da loro a ciò incaricata, mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del

giorno della riunione, inviato a tutti gli altri componenti con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio, telegramma, telefax o posta elettronica certificata) almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione.

Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza devono constare da verbale sottoscritto dal componente a conservarsi in apposito fascicolo di segreteria (o in alternativa in apposito libro delle decisioni).

Le riunioni possono svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche appunto per audioconferenza o videoconferenza.

#### **10. Attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV provvede ad una pianificazione annuale/semestrale delle attività di verifica.

Tali verifiche potranno essere:

- **programmate**, ossia previste nel piano di programmazione elaborato dall'OdV;
- **spot**, ossia non inserite nel programma delle verifiche ma, in corso d'anno, considerate comunque necessarie dall'Organismo di Vigilanza;
- **a distanza** con apposite call video ed ordinarie tramite interlocuzioni a vari livelli aziendali ed acquisizione di documentazione in via telematica;

#### **11. Obblighi**

L' ODV deve adempiere al Suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ODV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

Il componente unico dell'Organismo di Vigilanza è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

#### **12. Remunerazione e rimborsi spese**

La remunerazione spettante all'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica è stabilita in annui € 6.000,00 (seimila/00), oltre eventuali oneri ed accessori come per legge da corrispondersi previa presentazione di fattura professionale entro il termine di ciascun trimestre solare, non soggetta a DURC.

All'OdV spetterà eventualmente il rimborso delle spese sostenute per le sole ragioni dell'ufficio in caso di spostamenti necessari.

#### **13. Indipendenza, revoca**

E' vietata ogni forma di ritorsione o comportamento discriminatorio o comunque pregiudizievole, in via diretta o indiretta, nei confronti dell'OdV per l'attività svolta.

L'Amministratore Unico adotta forme di tutela nei confronti dell'ODV per evitare tali ritorsioni o comportamenti discriminatori o pregiudizievoli.

Fermo restando quanto precede, al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza la revoca dell'Organismo di Vigilanza, ovvero dei poteri attribuiti nell'ambito della relativa carica, può avvenire soltanto per una giusta causa. A tale proposito, per "giusta causa" si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale, a titolo meramente esemplificativo: l'omessa redazione della relazione annuale all'Amministratore Unico ed al Revisore/Sindaco Unico sull'attività svolta; l'omessa redazione di un programma annuale di verifiche ovvero della sua attuazione; l' "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero da altro provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità.

L'attribuzione all'OdV di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione dell'Azienda comunque incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo comporta l'incompatibilità di tale soggetto dalla funzione di OdV. Tale incompatibilità deve essere tempestivamente comunicata all'Amministratore Unico e da esso accertata mediante determinazione, con conseguente decadenza e sostituzione di tale soggetto.

In casi di particolare gravità, l'Amministratore Unico potrà comunque disporre – sentito il parere del Revisore – la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim*.

#### **14. Poteri di spesa, nomina di consulenti esterni**

L'Organismo di Vigilanza non è dotato di poteri di spesa in merito alla nomina di consulenti esterni che dovrà essere sempre autorizzata da apposito atto dell'AU, ferma restando la possibilità di ricorrere al supporto di consulenti esterni a titolo gratuito.

L'OdV, infatti, può avvalersi - sotto la sua diretta responsabilità - nello svolgimento dei compiti affidatigli della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Ente ovvero di eventuali consulenti esterni.

All'atto dell'eventuale conferimento dell'incarico autorizzato dalla società, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti dell'eventuale Consiglio di Amministrazione, sindaci della Ente e revisori incaricati dalla Ente di revisione, amministratore unico ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e di impegnarsi a rispettarle.

#### **15. Modifiche al Regolamento e Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal Modello o dal presente Regolamento, l'OdV ha facoltà di emanare norme di autodisciplina, nel rispetto delle disposizioni del Modello e del presente Regolamento.